



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GRAZIO COSSALI"



Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)
Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315
email: istituto@cossali.gov.it – bsis01300g@istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE

Approvazione: 7/10/2016

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Art. 3 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Art. 4 - SANZIONI

Art. 5 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Art. 6 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Art. 7 - NORME FINALI

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- ✚ art. 32 della Costituzione (tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo);
- ✚ Legge 11/11/1975 n. 584;
- ✚ Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- ✚ Direttiva PCM 14/12/1995;
- ✚ Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- ✚ Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ✚ Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- ✚ Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005
- ✚ Circolare 3/Sanità/2005;
- ✚ Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- ✚ Legge 16/01/2003 n.3;
- ✚ art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- ✚ DPCM 23/12/2003;
- ✚ Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- ✚ Decreto Legislativo 81/2008;
- ✚ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale;
- ✚ Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128.
- ✚ Decreto legislativo 6/2016 che recepisce la direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo;
- ✚ Legge n.221/2015 (chiamato normalmente decreto sulla Green Economy).

In particolare la legge 128/2013 ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013.

Art. 1 - Finalità'

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con la repressione del fenomeno del fumo e con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine;
- b) fare della scuola un ambiente educativo e salubre in cui si condividono regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- c) far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128;
- d) promuovere attività educative di prevenzione del tabagismo, nel programma di educazione alla salute previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- e) rendere compartecipe le famiglie delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido per l'inosservanza delle disposizioni da parte dei minori.

Con il presente Regolamento la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo.

Art. 2 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. Tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico; in tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico in un numero ragionevole a svolgere le funzioni di controllo; i nomi dei docenti individuati sono resi noti mediante apposita comunicazione apposte all'interno dei locali scolastici.
3. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
4. I responsabili preposti (funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
5. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
6. E' compito dei responsabili preposti:
 - a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocare in posizioni ben visibili in tutti i luoghi ove vige il divieto, quindi anche nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, nei bagni, nelle zone all'aperto e nel bar;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto;
 - c) procedere alla contestazioni delle infrazioni e verbalizzarle.
7. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a €55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti, se recidiva, verrà valutata dal Consiglio di Classe in vista di una eventuale sanzione disciplinare in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

Art. 5 - Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di €440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. “G. COSSALI” – ORZINUOVI (BS) Verbale N. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 6 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che è l'"autorità competente" di cui alla lettera b del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione online e lettura nelle singole classi.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del seguente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 7/10/2016.